



S E N T E N Z A N . 4 3 4 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73448

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nata il (omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati Mario D'Urso ed Antonio D'Urso (entrambi del foro di Salerno), nonché elettivamente domiciliata a Napoli in via Monteoliveto n° 86 presso lo studio dell'avv. Rosa Leggio (del foro di Napoli);

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Maio (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Torre Annunziata), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 16 dicembre 2021 (omissis)(omissis) ha evidenziato che dal 1° agosto 1995 al 31 ottobre 2001 aveva prestato servizio in qualità di lavoratore socialmente utile (in sigla: LSU, sigla che di seguito verrà utilizzata anche in riferimento ai “lavori socialmente utili”) presso la

provincia di Salerno, dalla quale, peraltro, dal 1° novembre 2001 era stata assunta a tempo indeterminato; e ha lamentato che, nel 2021, l'INPS le aveva negato di ricongiungere i contributi figurativi pur accreditatili nel 2003 dall'INPDAP per il predetto periodo lavorato quale LSU. Avverso tale diniego l'odierna ricorrente ha sottolineato il carattere figurativo di quella contribuzione, la quale risultava utile esclusivamente per raggiungere l'anzianità contributiva e non già per incrementare la misura della pensione; ha richiamato la sentenza n° 39/2018 emessa da questa Sezione in merito ad un caso analogo e la circolare INPS n° 188/2016; ed ha contestato il tenore della circolare INPDAP (*rectius*: INPS) n° 33/2010 e l'onerosità del riscatto contributivo propalata dall'INPS stesso.

Perciò la (omissis) ha domandato il riconoscimento della ricongiunzione per il periodo quale LSU, al mero fine di incrementare la sua anzianità contributiva.

2. Con comparsa depositata il 17 gennaio 2023 si è costituito l'INPS, resistendo alla pretesa attorea, in virtù della considerazione secondo cui il riconoscimento della contribuzione in argomento non farebbe acquistare alla (omissis) la qualità di iscritta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (in sigla: FPLD), occorrendo invece a tal fine un riscatto oneroso.

3. Con ordinanza emessa all'udienza del 1° febbraio 2023 la causa è stata rimessa al Presidente della Sezione, in vista dell'eventuale riunione con un analogo giudizio: il quale, però, è stato definito dal rispettivo giudice monocratico prima ancora che potesse venir disposta la riunione stessa.

Poi all'udienza del 18 dicembre 2023 la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione; e, nella successiva udienza del 15 gennaio 2024, è stata data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. *In facto* è sufficiente osservare che l'INPDAP, con determinazione n° DT011200600161574 emessa il 14 dicembre 2006 (all. 2 al ricorso), ha riconosciuto alla (omissis) la ricongiunzione non onerosa di una molteplicità di periodi lavorati quasi ininterrottamente dal 1° gennaio 1978 fino al 31 luglio 1995 e coperti da contribuzione presso l'INPS; e che, invece, quella medesima ricongiunzione le è stata negata per l'arco temporale dal 1° agosto 1995 fino al 31 ottobre 2001: cioè proprio quello in cui lei ha lavorato quale LSU, presso la provincia di Salerno.

5. Ciò posto, *in iure* va innanzitutto richiamata la previsione di carattere generale di cui al primo periodo del comma 9 dell'art. 7 della legge n° 223/1991: a mente del quale “i periodi di godimento dell'indennità di mobilità ... sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa”.

Invero l'intero articolo 7 è stato abrogato, dal comma 71 dell'art. 2 della legge n° 92/2012: però soltanto “a decorrere dal 1° gennaio 2017”. Perciò, anteriormente a tale data e, dunque, per tutto il periodo in cui la (omissis) ha lavorato quale LSU, va reputato senz'altro operante il rinvio al predetto comma 9 dell'art. 7.

6. Orbene tale comma è costantemente richiamato nella normativa in materia di LSU. In particolare al comma 9 dell'art. 1 del D.L. n° 510/1996 era sancito:

- al primo periodo, che “per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità, ivi compreso, per i periodi sussidiati sino al 31 luglio 1995, il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n° 223”;
- e, al secondo periodo, che “per i sussidi imputati a periodi successivi a tale data e per quelli di cui al comma 3 [cioè, appunto, per il sussidio spettante a chi aveva lavorato quale LSU], il predetto riconoscimento rileva ai soli fini

dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento”.

7. Poi l'art. 1 del D.L. n° 510/1996 è stato abrogato *in toto* dall'art. 13 del decreto legislativo n° 468/1997, in cui però al comma 19 dell'art. 8 è stato previsto:

- al primo periodo, che “per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3 [cioè quello che, come già detto, andava a remunerare il lavoro quale LSU], trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n° 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento”, cioè per incrementare l'anzianità contributiva;
- e, al secondo periodo, che “è comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici ...”, perciò rilevando tale riscatto oneroso soltanto riguardo alla misura della pensione.

8. Infine anche il decreto legislativo n° 468/1997 è stato totalmente abrogato dall'art. 34 del decreto legislativo n° 150/2015, che ha riordinato la normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Nondimeno, al comma 11 dell'art. 26 di quest'ultimo decreto, sono stati testualmente riprodotti entrambi i periodi del predetto comma 19 dell'art. 8 del decreto legislativo n° 468/1997.

Inoltre, al comma 12 di quel medesimo art. 26, è stato sancito che “gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, si applicano ai soli progetti di attività e lavori socialmente utili che hanno avuto inizio prima della data di adozione della convenzione quadro di cui al comma 2”, predisposta dall'Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (in sigla: ANPAL): Agenzia che era stata istituita dall'art. 4 di quel medesimo decreto legislativo n° 150/2015.

Perciò è indubbio che l'arco temporale dal 1° agosto 1995 fino al 31 ottobre 2001 oggetto del contendere sia rimasto disciplinato, specificamente, dal

primo periodo del comma 19 dell'art. 8 del decreto legislativo n° 468/1997.

9. Tale conclusione è corroborata dall'orientamento della Suprema Corte: ad avviso della quale, “in tema di lavori socialmente utili, la contribuzione figurativa a carico dell'INPS ...” va riconosciuta “... per tutti i periodi d'impegno nelle attività socialmente utili, senza alcun limite temporale” (Cass. n° 5744/2019; identicamente Cass. n° 6346/2022).

10. Nonostante la fin qui evidenziata totale fondatezza della domanda attorea, palesemente di valore indeterminabile, il carattere seriale di quest'ultima induce a liquidare le spese di lite, da porre a carico dell'INPS, in misura prossima ai valori minimi: ossia in 3.000 euro, oltre al rimborso del 15% per spese generali, al contributo previdenziale forense e all'IVA.

Infine di tali spese va disposta la distrazione in favore degli avvocati Mario D'Urso e Antonio D'Urso, dichiaratisi antistatari nel ricorso introduttivo.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73448, proposto da (omissis) (OMISSIS) contro l'INPS:

- 1) dichiara il diritto di (omissis) (omissis) al riconoscimento d'ufficio del periodo di impegno dal 1° agosto 1995 fino al 31 ottobre 2001, nelle attività di lavori socialmente utili presso la Provincia di Salerno, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione;
- 2) condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate in 3.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA;
- 3) distrae le spese di cui al punto 2 in favore degli avvocati Mario D'Urso e Antonio

D'Urso, dichiaratisi antistatari;

4) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 15 gennaio 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 20.08.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli